

Tematiche emergenti

IFRS 13: La misurazione al fair value

di ORAZIO VAGNOZZI

Partner KPMG e membro della commissione IFRS di Assirevi

Il 13 maggio 2011, lo IASB ha emanato il principio contabile n. 13, “La misurazione al *fair value*.” L’IFRS 13 non apporta cambiamenti con riferimento a “quando” un’impresa sia obbligata ad usare il *fair value*, ma descrive “come” misurare il *fair value* nei casi in cui esso sia richiesto o permesso (così come indicato nei singoli IAS o IFRS).

Si tratta di un principio molto atteso a conclusione di un percorso cominciato nel 2006, intrapreso allo scopo di armonizzare regole di misurazione e relativa informativa, disperse attualmente fra i vari IAS/IFRS. Il progetto, si inserisce nell’ambito di quello più generale, teso alla convergenza fra principi contabili internazionali e US GAAP.

Anzitutto viene rivisitato e chiarito il concetto di *fair value*. Il *fair value* è definito come il prezzo che, alla data di rilevazione, sarebbe incassato dalla vendita di un’attività oppure dovrebbe essere pagato per trasferire una passività in una transazione ordinaria (ovvero una transazione tra soggetti consapevoli e non obbligati ad effettuare la transazione). Si chiarisce, una volta per tutte, che il *fair value* definito ai fini IFRS, in sostanza rappresenta un *exit price*, che vantaggi non disponibili agli altri partecipanti al mercato non devono essere considerati, e che si tratta di un prezzo da determinare alla data di rilevazione. Si precisa inoltre che si deve fare riferimento a transazioni che avvengono nel principale mercato di quella determinata attività o passività, o, in mancanza, del mercato più vantaggioso e che, nel caso di attività non finanziarie, si deve fare riferimento al miglior uso (“highest and best use”) di quella determinata attività.

Circa le modalità di determinazione, l’IFRS 13, pur non prescrivendo particolari tecniche valutative

da utilizzare nei vari casi, tuttavia stabilisce che il *fair value* di un’attività o passività vada determinato attraverso l’uso di una tecnica di valutazione appropriata nelle circostanze e facendo riferimento a dati ed informazioni sufficienti per misurare il *fair value* stesso, massimizzando l’uso di dati e informazioni osservabili e minimizzando l’uso di dati e informazioni non osservabili. A tal proposito l’IFRS 13 stabilisce una gerarchia, articolata su tre livelli, con riferimento all’affidabilità delle informazioni utilizzate. Il primo livello, ovvero il livello più alto è quello che ricomprende le quotazioni nei mercati attivi; il secondo livello, intermedio, è quello in cui il *fair value* è determinato facendo riferimento a quotazioni di attività e passività simili in mercati attivi o inattivi (vale a dire con scambi non così frequenti e volumi non così elevati da assicurare quotazioni sempre disponibili); il terzo livello, da considerare quando non vi siano informazioni disponibili dei livelli precedenti, fa riferimento a informazioni non osservabili nel mercato, ovvero alle migliori informazioni alternative disponibili. Nel determinare il *fair value* vanno preferite le informazioni di livello superiore, qualora disponibili.

Il livello delle informazioni utilizzate per determinare il *fair value* ha una influenza diretta sulla quantità di informazioni da fornire nelle note al bilancio. Tanto meno i dati sono osservabili (terzo livello), tanto maggiori sono le informazioni e spiegazioni da includere nelle note al bilancio.

Ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a consociate estere residenti in paesi membri dell’Unione Europea

di PAOLO PERUGINI

Tax advisor in Société Générale Securities Services S.p.a.

Nell’ambito della disciplina fiscale sugli interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti in stati membri dell’Unione europea di cui all’art. 26-

quater del D.P.R. n. 600/1973 (disposizione introdotta dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 143/2005 in recepimento della Direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003, c.d. "Direttiva interessi e canoni") l'art. 23 del D.L. n. 98/2011 ha introdotto una particolare fattispecie impositiva che prevede l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società consociate di stati membri diversi qualora i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi non abbiano fornito al sostituto d'imposta tutti gli elementi idonei ad attestare il requisito di "beneficiario effettivo" (come recita appunto il comma 4 lett. c) del citato art. 26-*quater*).

Nello specifico, affinché possa trovare applicazione la disposizione in parola, gli interessi devono essere destinati a finanziare l'emissione di obbligazioni da parte della società comunitaria che li percepisce.

Inoltre, le suddette obbligazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere negoziate in mercati regolamentati degli stati membri dell'Unione europea o degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella "white list" ex D.M. 4.9.1996;
- essere garantite dal soggetto che ha corrisposto gli interessi, o da altro soggetto dello stesso gruppo.

Lo scenario tipo in cui questa norma trova applicazione è quello di una società italiana che, per finanziarsi mediante emissione di obbligazioni sul mercato europeo, si avvale di un veicolo costituito in un altro stato dell'Unione europea. A tal fine il predetto veicolo emette obbligazioni e contestualmente eroga alla consociata italiana un finanziamento per il quale percepirà gli interessi pattuiti.

In questi casi, poiché la condizione di beneficia-

rio effettivo (in capo alla società veicolo) era difficile da accertare, ci sarebbe stato il rischio concreto che l'amministrazione finanziaria avesse potuto disconoscere l'esenzione sugli interessi, con conseguente applicazione di sanzioni e della ritenuta del 12,50% sugli interessi corrisposti dalla consociata italiana.

Di fatto, quindi, la norma in commento rende più agevole e sicura la tassazione nei casi in cui non sia semplice identificare la consociata estera quale beneficiaria finale degli interessi, chiedendo in contropartita, l'applicazione di una ritenuta del 5%.

Per quanto riguarda invece l'atto di garanzia sul prestito obbligazionario, la norma (cfr. comma 3 dell'art. 23 citato) prevede che sia, è in ogni caso, soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25%.

La disposizione in parola si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 e dunque dal 6 luglio 2011.

Inoltre, il legislatore ha previsto un particolare regime transitorio, sui prestiti in corso alla data del 6 luglio 2011, relativamente agli interessi già corrisposti in esenzione d'imposta alla predetta data.

In tale ipotesi, il sostituto d'imposta può "sanare" la sua posizione versando una ritenuta del 6% (più i relativi interessi legali) entro il 30 novembre 2011. Detta ritenuta è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

Si tratta, dunque, di un regime opzionale che ha l'effetto di salvaguardare il contribuente nell'ipotesi di eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria che dovesse contestare la mancanza della condizione di "effettivo beneficiario", o che potrebbe far decretare la fine del processo per cessata materia del contendere in caso di procedimento giudiziario già in corso.